



Roma, vedi intestazione digitale

Ministero per i beni e le attività

culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

All'

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

All'

Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare -Direzione generale
per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di
valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Class 34.19.04/fasc. ABAP 380

Allegati://

Alla

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:

CERIGNOLA-STORNARELLA-ORTA NOVA (FG): Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 50,4 MW, "Tre Perazzi" sito nei comuni di Cerignola e Stornarella (FG) e relative opere di connessione alla RTN anche nel comune di Orta Nova (FG). ID VIP 4434.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Inergia S.p.A

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

p.c.

All'

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

All'

Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di
verifica ambientale VIA-VAS
ctva@pec.minambiente.it



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Al

Servizio II Scavi e tutela del
patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di
Barletta, Andria, Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO che la Società Inergia S.p.A., con nota prot. LT/PER/EC/2018-122 del 18/12/2018 ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Parco eolico Tre Perazzi", costituito da 12 aerogeneratori della potenza complessiva di 50,4 MW, nel territorio comunale di Cerignola e Stornarella (FG) e dalle opere connesse ricadenti anche nel comune di Orta Nova (FG);

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 872 del 15/01/2018, dopo aver verificato la conformità della documentazione presentata con la



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

suddetta istanza di VIA dalla Società Inergia S.p.A., ha provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web e la procedibilità dell'istanza;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 1789 del 21/01/2019, in cui ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 3257 del 17/04/2019, ha espresso il parere di competenza dopo aver esaminato la documentazione progettuale pubblicata, che si riparta integralmente:

<In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 21.01.2019 prot. 1789-P, acquisita in atti in data 21.01.2019 prot. 507, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.

L'impianto è costituito da 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,2 MW, con altezza al mozzo di 105 mt e diametro del rotore di 150 mt, per un'altezza complessiva pari a 180 mt. La potenza complessiva del parco proposto è pari a 50,4 MW.

Le turbine ricadono in comune di Cerignola e Stornarella, l'elettrodotto interrato esterno al parco e la sottostazione AT/MT ricadono in comune di Stornarella e un breve tratto di elettrodotto ricade nel comune di Orta Nova.

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto vanno valutati nell'ambito di un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 9 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

Nel quadro di riferimento del PPTR l'area vasta interessata dall'intervento ricade nell'Ambito 3/Tavoliere, in particolare la Figura territoriale 3.3/Il Mosaico di Cerignola.

VALUTAZIONE DELL'IMPIANTO

La presente istruttoria è redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto quanto previsto dagli Obbiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico della Scheda d'Ambito "Tavoliere" del Piano Paesaggistico PPTR che interessa l'area e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2), infine, per valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II del Codice dei BB.CC.

Sotto il profilo architettonico e paesaggistico, si fa riferimento innanzitutto allo Scenario Strategico del PPTR (4.4.1 – parte prima: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile). L'obiettivo strategico 10, in particolare, stabilisce l'importanza della qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili.

INTERFERENZE DELL'IMPIANTO PROPOSTO

Interferenze relative ai singoli aerogeneratori

(Interferenze con BP e UCP ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia)

Il parco eolico in valutazione si sviluppa in un'area compresa tra il Regio Braccio Cerignola-Ascoli Satriano e il corso d'acqua pubblica Marana Castello.

In tale area è prevista la realizzazione di n. 12 aerogeneratori da disporre in due macro aree che, per comodità di esposizione, si suddividono in Blocco Nord (WTG1-WTG2-WTG3-WTG4-WTG5-WTG6) e Blocco Sud (WTG9-WTG10-WTG11-WTG12); tra questi due blocchi è previsto l'inserimento di ulteriori due aerogeneratori (WTG7 –WTG8).

A Nord del parco eolico vi è la presenza dell'UCP-Strada a valenza paesaggistica SP88 "Strada Marane" dalla quale l'aerogeneratore più vicino (WTG1) dista circa 1,9 km.

I 6 aerogeneratori del blocco settentrionale sono posti in sequenza ritmica, con andamento pressoché parallelo al margine Sud del Regio Braccio Cerignola-Ascoli Satriano, ad eccezione di un aerogeneratore



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

(WTG1) posto oltre il margine Nord, tutti ad una distanza media variabile tra i 100 mt e 180 mt dal citato Regio Braccio.

I 4 aerogeneratori del blocco meridionale sono posti in sequenza ritmica, con andamento pressoché parallelo all'argine Nord del BP-Acqua pubblica "Marana Castello", tutti ad una distanza variabile tra 90 mt e 500 mt.

Nello specifico:

- l'aerogeneratore WTG1 dista circa 1,9 km dall'UCP-Componente dei valori percettivi "Strada a valenza paesaggistica SP88 Strada Marane", è a circa 500 mt. dall'UCP-Testimonianze della Stratificazione insediativa "Regio Braccio Cerignola-Ascoli Satriano" e a circa 150 mt dall'UCP-Testimonianze della Stratificazione insediativa "Regio Tratturello Stornara - Monte Milone"; dista inoltre circa 500 mt dall'UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa "Masseria Pozzella";
- gli aerogeneratori WTG2, WTG3, WTG4, WTG5, WTG6 sono disposti sul margine sud dell'UCP-Testimonianze della Stratificazione insediativa "Regio Braccio Cerignola-Ascoli Satriano", a una distanza media variabile di circa 150 mt.;
- l'aerogeneratore WTG2 presenta una distanza di circa 500 mt dall'UCP-Testimonianze della Stratificazione insediativa "Regio Tratturello Stornara - Monte Milone";
- l'aerogeneratore WTG7 è prossimo (circa 300 mt) all'UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa "Masseria Tre Perazzi", importante testimonianza storico-culturale dell'identità culturale a vocazione agraria del Tavoliere;
- gli aerogeneratori WTG9, WTG10, WTG11, WTG12 sono disposti sull'argine Nord del BP-Acqua pubblica "Marana Castello" a una distanza media variabile di circa 500 mt. (WTG10, WTG11, WTG12) e 90 mt. (WTG9);
- l'aerogeneratore WTG9 è prossimo (circa 300 mt) all'UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa "Masseria Tre Perazzi", sopra richiamata;
- tutti gli aerogeneratori del blocco meridionale (dalla WTG9 alla WTG12) distano circa 2,5 km da un UCP-Componente dei valori percettivi "Strada a valenza paesaggistica, posta a Sud del corso d'acqua pubblico Marana Castello.

CRITICITÀ COMPLESSIVE RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI

Il territorio vasto interessato dal progetto, compreso nell'area buffer di 9.000 mt, si caratterizza per l'accentramento di strutturazioni antropico-rurali organizzate attorno ai percorsi storici che dalla Piana foggiana costruiscono una maglia viaria a forte valenza storico-culturale.

Il sistema di uso antropico del suolo funge da matrice paesaggistica delle masserie e delle altre architetture rurali, parte fondamentale di una rete policentrica e stratificata che si unisce alla rete dei percorsi, determinando assieme alla maglia fondiaria un organismo storico-culturale unitario nei suoi molteplici caratteri.

L'intervento proposto interferisce direttamente e a diversi livelli con il territorio descritto, con la sua struttura percettiva e conseguentemente con la sua identità stratificata, entrando in conflitto con le varie componenti paesaggistiche tutelate dal PPTR.

Si rappresenta altresì che il contesto territoriale si presenta come uno dei pochi lacerti nel tavoliere ancora non compromesso dalla presenza di impianti di energia rinnovabile da fonte eolica.

Pertanto, in relazione all'esplicitazione del parere nell'istruttoria in corso, si ritiene che il progetto sia fortemente lesivo per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici e dei beni archeologici organicamente compresenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento e nelle aree contermini.

Richiamando inoltre quanto indicato dal D.M.10.09.2010 e dal PPTR, in merito alla preferibile ubicazione degli impianti eolici in aree degradate da recuperare, si evince anche in questo caso l'incompatibilità dell'intervento proposto, interamente inserito in un contesto agricolo produttivo,



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Sotto il **profilo archeologico**, si comunica che le aree direttamente interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D. Lgs. 42/2004. Fa eccezione il Regio Tratturo "Cerignola – Ascoli Satriano", sottoposto a vincolo con D.M. 22.12.1983, ed interessato nella sua area di pertinenza, per un tratto di circa 100 m, dalla posa del cavidotto interrato di interconnessione del parco in loc. San Giovanni dei Fiori e, per un tratto di circa 2,2 km, dalla posa del cavidotto esterno di connessione del parco con la SSE tra le loc. Baldacchino e Pilone.

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti databili in particolare al periodo Neolitico, noti in letteratura e da fotointerpretazione, come: i tre villaggi di loc. Tre Perazzi (FG4083, FG7131 e FG7132 della Carta dei Beni Culturali), contigui all'aerogeneratore **WTG04**; il villaggio del Neolitico antico (VI, prima metà del V millennio a.C.) di loc. Piscioscia (Sito 19STL della Carta del Rischio Archeologico) noto da bibliografia (Brown 2001-2003, p. 136, fig. 5; Tinè 1983, p. 28, tav. 16), contiguo all'aerogeneratore **WTG12**; i villaggi di loc. Baldacchino (Siti 24-25STL della Carta del Rischio Archeologico) noti da bibliografia (Brown 2001-2003, p. 136, fig. 5), contigui al **cavidotto** esterno; il villaggio di Mass. La Nova (Sito 17STL della Carta del Rischio Archeologico) noto da bibliografia (Brown 2001-2003, p. 139), distante circa 100 m dal **cavidotto** esterno a ovest di Stornarella; i villaggi di loc. Rio Morto (Siti 21-24O della Carta del Rischio Archeologico) noti da bibliografia (Brown 2004, p. 136, fig. 5; Jones 1987, p. 63, fig. 26; Tinè 1983, p. 28, tav. 16), contigui alla **SSE** e al **cavidotto** interrato di collegamento a essa. Il territorio interessato dalle opere in progetto risulta inoltre attraversato da importanti direttrici antiche di traffico, note da bibliografia (Alvisi 1970, Volpe 1990), che dall'entroterra apulo-lucano convergevano verso l'Adriatico e che dall'area campana e dal nord della Puglia muovevano verso l'Ofanto. In particolare, il **cavidotto di collegamento tra WTG01 e WTG02** interferisce direttamente con uno di questi tracciati viari antichi.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area.

In dettaglio:

- per quanto riguarda l'aerogeneratore **WTG01**, si segnala a nord di questo (circa 500 m) l'anomalia **STR07**, in loc. Pozzelle, nella quale sembra di riconoscere un villaggio neolitico con almeno tre circuiti difensivi. Tale anomalia coincide con il sito **22S** noto da bibliografia (Tinè 1983) e individuato da foto interpretazione;
- il **cavidotto di collegamento tra WTG07 e WTG09** dista 50 m dall'unità topografica **CRG12**, in loc. Tre Perazzi, posta a est e probabilmente identificabile con un insediamento rustico a vocazione produttiva di epoca tardo-romana (tra il IV e il V sec. d.C.);
- l'aerogeneratore **WTG09** dista 200 m dall'anomalia **CRG26**, in loc. Tre Perazzi, posta a est, di forma sub-quadrangolare e probabilmente associabile a una struttura di dubbia interpretazione. Inoltre, l'area a est/sud-est di tale aerogeneratore, e in particolare la loc. San Giovanni in Fonte, risulta ricca di tracce riferibili alla presenza di villaggi neolitici noti da bibliografia (siti 70-74L della Carta del Rischio Archeologico) e confermati dagli esiti delle indagini di archeologia preventiva (siti **CRG20-25** e **CRG05** della Carta del Rischio Archeologico);
- il **cavidotto** di connessione verso la **SSE** dista circa 200 m dalle anomalie **STL29** e **STL31**, in loc. Terre Nove, pertinenti a tracce di villaggi neolitici, è contiguo all'unità topografica **STL01**, in loc. Pagliarone, riferibile a un'area di dispersione di materiale fittile di età tardo antica, interferisce con l'anomalia **STL05**, in loc. Rio Morto/Canale Ponticello, riferibile a un villaggio neolitico probabilmente con doppio fossato parzialmente tagliato da una strada posta a nord/nord-est, dista 300 m dall'anomalia **STL06**, in loc. Rio Morto/Canale Ponticello, riferibile a un villaggio neolitico, ed è contiguo all'anomalia **STL50**, in loc. Lagnano da Piede, riferibile probabilmente a divisione agraria.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Si ribadisce inoltre che fra le aree interessate dalle opere in progetto è compreso il **Regio Tratturo "Cerignola – Ascoli Satriano"**, sottoposto a vincolo con D.M. 22/12/1983. Tale tracciato è in particolare interessato da un tratto del cavidotto di connessione alla SSE come previsto in progetto per 2,2 km circa in senso longitudinale. Il Regio Tratturo Cerignola – Ascoli Satriano rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica a oggi. L'utilizzazione di tale percorso a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche, **quand'anche già intervenute in precedenza**. Giova rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla recente candidatura transnazionale de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, presentata nel marzo scorso da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria.

Si segnala in conclusione che le aree individuate come "a rischio" nella Carta del Rischio Archeologico fornita dalla ditta richiedente contengono testimonianze di epoca preistorica e romana di grande importanza e consistenza, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse; si tratta pertanto di "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.

Tanto premesso, questa Soprintendenza per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, ritenendo che la realizzazione del parco, come dettagliatamente richiamata, sia non compatibile con la tutela dei beni archeologici, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza.

[...]

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,2 MW di altezza complessiva pari a 180 mt. contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico.

Questa Soprintendenza pertanto esprime **parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela.**>;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con successiva nota prot. n. 13175 del 09/05/2019, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, ha richiesto all'autorità competente di acquisire dalla Società Inergia S.p.A taluni approfondimenti e integrazioni alla documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, più precisamente:

<si riscontra la necessità di acquisire la documentazione integrativa come di seguito indicata.

In relazione allo studio degli impatti generati dall'intervento - di cui alle "Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010 (punto 14.9, lett. c), indicato al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida - avendo verificato la mancanza dell'analisi degli impatti sui beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004, nonché sugli Ulteriori contesti del PTPR, comprese le segnalazioni architettoniche presenti nell'Area Vasta d'Indagine (AVI), si richiede l'elaborazione di opportune rappresentazioni cartografiche e di fotosimulazioni dell'impianto in relazione a:

- beni architettonici sottoposti alla Parte II del D. Lgs 42/2004, ricadenti nel territorio della AVI di progetto, sulla base delle informazioni reperibili all'indirizzo web: vincoliinrete.beniculturali.it/;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- "Ulteriori contesti" e segnalazioni architettoniche individuate dal PTPR della Regione Puglia all'interno della AVI>;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS, con nota n. CTVA-2019-1561 del 24/04/2019 ha convocato una riunione in data 09/05/2019;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA/0012658 del 20/05/2019, ha trasmesso alla Società proponente la richiesta di integrazioni di questa Direzione generale, invitando il proponente a fornire detta documentazione integrativa;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA/0015966 del 21/06/2019, ha trasmesso alla Società proponente la richiesta di integrazioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che comprende anche quelle formulate dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota prot. 13175 del 09/05/2019, invitando il proponente a fornire detta documentazione integrativa entro il termine dei 30 giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che con Delibera della Giunta Regionale n. 1180 del 01/07/2019 la Regione Puglia ha formulato il proprio parere negativo alla realizzazione dell'impianto eolico in esame, in conformità al parere reso dal Comitato regionale;

CONSIDERATO, nello specifico, che la Regione Puglia ha formulato osservazioni in merito agli impatti del progetto sul paesaggio, ritenendo che la realizzazione del Parco eolico comporterebbe una serie di compromissioni sia in riferimento all'assetto paesaggistico, ma anche, più puntualmente, in relazione alla conservazione degli elementi archeologici e storico-culturali esistenti, delle visuali e dei valori estetico-identitari del contesto;

CONSIDERATO che, la Regione Puglia, ha osservato che in relazione alle previsioni di PTPR le opere necessarie alla realizzazione del parco eolico in esame andrebbero ad interferire solo in parte con ambiti o beni tutelati dallo strumento urbanistico ma che, ad ogni modo, andrebbero a compromettere le caratteristiche e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura della figura territoriale di appartenenza;

CONSIDERATO che, la Regione Puglia, pertanto, ritiene la realizzazione del progetto incompatibile con gli obiettivi di protezione ambientale e paesaggistica anche in considerazione degli impatti cumulativi indotti in riferimento ai tre impianti eolici esistenti nello stesso territorio, che rientrano nel raggio di 2 km dell'area di progetto, e a quelli autorizzati o in corso di valutazione, tenuto conto, in modo particolare, del conseguente effetto selva non trascurabile, oltre che di cumulo degli effetti emissivi e ambientali negativi;

CONSIDERATO che la Società Inergia S.p.A, con nota del 19/07/2019, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nuovo avviso al pubblico, sulla piattaforma web dedicata, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure in corso" => sezione "VIA" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Parco eolico di potenza pari a 50,4 MW denominato Tre Perazzi (FG)";

CONSIDERATO che in data 31/07/2019 con prot. DVA RU 20091 è stato pubblicato il nuovo Avviso al pubblico sul sito sopra richiamato, a seguito della presentazione delle integrazioni da parte della Società Inergia S.p.A, già pubblicate in data 22/07/2019;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 21182 del 29/07/2019, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di esaminare le integrazioni trasmesse dalla Società Inergia S.p.A e pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

fornendo poi nuove e definitive valutazioni sul progetto di cui trattasi, alla luce della documentazione integrativa trasmessa;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, ricevuti ed esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché la documentazione integrativa, con nota prot. n. 7313 del 03/09/2019, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale (definitivo con le integrazioni e gli approfondimenti richiesti dalla DG ABAP Servizio V tramite nota prot. n. 13175 del 09/05/2019), che di seguito si riporta integralmente:

<In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 29.07.2019 prot. 21182-P, acquisita in atti in data 30.07.2019 prot. 6608, esaminata la documentazione integrativa (richiesta da codesta Direzione con nota prot. 13175 del 09.05.2019) pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, questa Soprintendenza è dell'avviso che la predetta documentazione, relativa alle fotosimulazioni dell'impianto eolico rispetto sia ai beni architettonici sottoposti alla Parte II del Codice di settore sia alle segnalazioni architettoniche individuate dal PPTR Puglia, non consente una corretta e compiuta valutazione atteso che le fotosimulazioni si limitano a riprodurre l'inserimento delle pale nel contesto paesaggistico avulse dalla contestuale presenza dei beni sopra indicati.

Sarebbe stato pertanto utile individuare criticamente dei con visivi comprensivi simultaneamente degli aerogeneratori e dei beni architettonici e degli UCP. A titolo esemplificativo si citano i due edifici rurali storicizzati, "Masseria Pozzelle" e "Masseria Tre Perazzi", il cui profilo architettonico si staglia in modo significativo sul paesaggio pianeggiante che, nonostante risultino accerchiate dalle torri in progetto, non sono rappresentate in alcuna fotosimulazione nel rapporto spaziale e visivo con l'impianto>;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota n. 3292 del 28/02/2020 ha formulato il Parere di compatibilità ambientale con esito favorevole;

CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n.15032 del 14/05/2020, concordando per gli aspetti di competenza con quanto espresso dalle Soprintendenza competenti, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

<Si fa seguito alla nota prot. 1789 del 21.01.2019 di codesto Servizio ed alle note prot. 3257/2019 e 7313 del 03.09.19 con le quali la SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") ha trasmesso il proprio motivato parere.

Al riguardo, per quanto riguarda il profilo archeologico di competenza dello scrivente Servizio, esaminata anche la documentazione archeologica di progetto, si comunica quanto segue.

Rilevato che le aree direttamente interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologici ad eccezione del Regio Tratturo "Cerignola-Ascoli Satriano" (DM 22.12.1983);

Considerato che il comparto territoriale nel quale è localizzato il Parco eolico è caratterizzato da un alto potenziale archeologico determinato dalla presenza di un ricco patrimonio di insediamenti databili in particolare al periodo Neolitico, noti in letteratura e da fotointerpretazione;

Considerato che la Relazione Archeologica di cui all'art. 25, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 ha rilevato le seguenti interferenze delle opere in oggetto con le evidenze archeologiche:

1. Regio Tratturo "Cerignola - Ascoli Satriano" (interessato nella sua area di pertinenza, per un tratto di circa 100 m, dalla posa del cavidotto interrato di interconnessione del parco in loc. San Giovanni dei Fiori e, per un tratto di circa 2,2 km, dalla posa del cavidotto esterno di connessione del parco con la SSE tra le loc. Baldacchino e Pilone);

*2. tre villaggi neolitici in loc. Tre Perazzi, (Aerogeneratore **WTG04**)*

*3. villaggio del Neolitico antico in loc. Piscioscia (Aerogeneratore **WTG12**)*

4. villaggi in loc. Baldacchino (contigui al cavidotto esterno);



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

5. villaggio di Mass. La Nova a ovest di Stornarella (a circa 100 m dal cavidotto esterno)
6. villaggi in loc. Rio Morto (contigui alla SSE e al cavidotto interrato di collegamento a essa)
7. tracciato viario antico (interferito dal cavidotto di collegamento tra WTG01 e WTG02)
8. probabile villaggio neolitico con almeno tre circuiti difensivi, in loc. Pozzelle, (circa 500 m dall'Aerogeneratore WTG01);
9. probabile insediamento rustico a vocazione produttiva di epoca tardo-romana in loc. Tre Perazzi (a 50 m dal cavidotto di collegamento tra WTG07 e WTG09);
10. struttura di dubbia interpretazione di forma sub-quadrangolare in loc. Tre Perazzi (a circa 200 m dall'Aerogeneratore WTG09);
11. tracce riferibili alla presenza di villaggi neolitici in loc. San Giovanni in Fonte (a est/sud-est dall'Aerogeneratore WTG09);
12. tracce di villaggi neolitici in loc. Terre Nove, (a circa 200 m dal cavidotto di connessione verso la SSE);
13. area di dispersione di materiale fittile di età tardo antica in loc. Pagliarone (contiguo al cavidotto di connessione verso la SSE);
14. villaggio neolitico, probabilmente con doppio fossato, parzialmente tagliato da una strada posta a nord/nord-est, in loc. Rio Morto/Canale Ponticello (interferito dal cavidotto di connessione verso la SSE);
15. villaggio neolitico in loc. Rio Morto/Canale Ponticello (a 300 m dal cavidotto di connessione verso la SSE);
16. probabile divisione agraria in loc. Lagnano da Piede (contigua al cavidotto di connessione verso la SSE).

La Soprintendenza, rilevando l'importanza e la consistenza delle testimonianze archeologiche presenti nell'area, pur se non ancora oggetto di provvedimenti di tutela, reputa tale contesto degno di salvaguardia. Tutto ciò considerato, concordando pienamente con tali valutazioni, si ritiene che la realizzazione del parco eolico in esame non sia compatibile con la tutela del patrimonio archeologico.>

CONSIDERATO che la scrivente Direzione generale, ad esito dell'istruttoria, ha comunicato i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. con nota prot. 19017 del 25/06/2020, condividendo le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP e dal Servizio II della medesima Direzione generale, nelle quali il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio:

< **Considerazioni riguardanti gli aspetti progettuali.**

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,2 MW, con altezza al mozzo di 105 mt e diametro al rotore di 150 mt, per un'altezza complessiva pari a 180 mt. In riferimento alla loro localizzazione è previsto che 11 aerogeneratori siano posizionati nella parte occidentale del Comune di Cerignola e uno nel territorio di Stornarella, mentre invece le opere di connessione e la stazione elettrica interesseranno prevalentemente il Comune di Stornarella e in parte il Comune di Cerignola e di Orta Nova.

L'impianto eolico, così strutturato, si andrebbe ad inserire in un contesto territoriale - per la valutazione degli impatti cumulativi si fa riferimento ad un'Area Vasta d'Indagine di 9 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b) - contraddistinto da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale, già fortemente interessato dalla presenza di altri impianti FER realizzati o autorizzati. Nello specifico, nei territori dei comuni di Stornara, Stornarella, Orta Nova, Ascoli Satriano, infatti, si possono contare circa 74 aerogeneratori già realizzati, ai quali di devono aggiungere 31 aerogeneratori con procedimento autorizzativo concluso positivamente; inoltre



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dirigenza.serviziiv@minic.gov.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

risultano attualmente in valutazione di VIA statale ulteriori 92 aerogeneratori di proponenti diversi. Agli impianti eolici si affiancano, nello stesso territorio, numerosi impianti fotovoltaici (realizzati e autorizzati) che interessano in modo particolare i comuni di Stornara, Stornarella e Cerignola.

Nel raggio dell'Area Vasta d'Indagine di 20 km (come determinata dalla D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 16/2014 in riferimento agli impatti cumulativi) e, più precisamente, nei territori dei comuni di Manfredonia, Ortona, Carapelle, Candela e Foggia, si evidenzia la presenza di numerosi impianti eolici già autorizzati e realizzati o da realizzare; in particolare, agli impianti precedentemente indicati in riferimento all'AVI di 9 km si aggiungono circa 70 aerogeneratori già realizzati, 93 aerogeneratori con procedimento autorizzativo concluso positivamente e circa 60 con valutazione ambientale conclusa positivamente.

In riferimento al PPT della Regione Puglia, inoltre, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 Febbraio 2015, n. 176, l'impianto eolico in esame si inserisce negli ambiti paesaggistici "Il Tavoliere" per i quali lo strumento prevede opportuni Obiettivi di Qualità che si articolano in specifici Indirizzi e Direttive, e nella Figura territoriale "Mosaico di Cerignola" a cavallo con la Figura territoriale "Marane di Ascoli Satriano" per le quali il PPT della Regione Puglia individua "Regole di riproducibilità delle Invarianti strutturali". In merito alle valutazioni di compatibilità dell'impianto eolico proposto con gli obiettivi di qualità, gli indirizzi e le direttive è necessario far anche riferimento all'Ambito territoriale "Gargano", considerate le dimensioni degli aerogeneratori e la loro prossimità a tale Ambito territoriale, che comportano comunque un'interferenza con le invarianti strutturali ivi presenti, impedendo, con la realizzazione dell'impianto, la lettura delle relazioni tra loro ancora esistenti.

In riferimento all'Area Vasta d'Indagine di 20 km si rintracciano i seguenti ambiti paesaggistici:

"Il Tavoliere" con le Figure Territoriali "Le Marane di Ascoli Satriano", "La piana foggiana della riforma", "Il Mosaico di Cerignola", "Lucera e le serre dei Monti Dauni", "Le Saline di Margherita di Savoia"; "Il fiume Ofanto" con le Figure territoriali "La bassa Valle dell'Ofanto", "La media Valle dell'Ofanto" e "La valle del Locone", il "Gargano" con la Figura territoriale "Altopiano di Manfredonia".

Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'Area Vasta di Indagine-AVI (9 km di raggio).

Il territorio vasto interessato dal progetto si caratterizza per l'accentramento di strutturazioni antropico-rurali organizzate attorno ai percorsi storici che dalla Piana foggiana costruiscono una maglia viaria a forte valenza storico-culturale. Il sistema di uso antropico del suolo funge da matrice paesaggistica delle masserie e delle altre architetture rurali, parte fondamentale di una rete policentrica e stratificata che si unisce alla rete dei percorsi, determinando assieme alla maglia fondiaria un organismo storico-culturale unitario nei suoi molteplici caratteri.

L'intervento proposto interferisce direttamente e a diversi livelli con il territorio descritto, con la sua struttura percettiva e conseguentemente con la sua identità stratificata, entrando in conflitto con le varie componenti paesaggistiche tutelate dal PPTR.

Sotto il profilo archeologico, sulla base della documentazione in possesso della Soprintendenza competente, per l'area interessata dalla realizzazione di 12 aerogeneratori di progetto e dai relativi elettrodotti di collegamento, si rileva, in generale, un alto indice di significatività archeologica in quanto è caratterizzata dalla presenza di insediamenti antichi, databili in particolare al Neolitico noti in letteratura e da fotointerpretazione come: i tre villaggi in loc. Tre Perazzi, il villaggio neolitico in loc. Piscioscia, villaggi neolitici in loc. San Giovanni in Fonte, il villaggio di Masseria La Nova, i villaggi in loc. Baldacchino, i villaggi in loc. Rio Morto, tracciati viari antichi, un probabile insediamento rustico a vocazione produttiva di epoca tardo-romana in loc. Tre Perazzi.

All'interno dell'AVI insistono inoltre i seguenti beni di interesse archeologico:

– il Regio Tratturo "Cerignola-Ascoli Satriano", il Tratturo Foggia-Ofanto, il Tratturello Salpitello di



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Tonti-Trinitapoli, il Regio Tratturo Cerignola-Ponte Bovino, il Tratturello Foggia-Ortona-Lavello, il Tratturello Stornara-Lavello, il Tratturello Candela-Montegentile, il Tratturello Stornara-Montemilone, il Tratturello Cerignola-Melfi, il Tratturello Carapelle-Stornarella, sottoposti alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 22/12/1983 insieme alla relativa fascia di rispetto;

– Resti di un villaggio Neolitico detto Lagnano da Piede I nel comune di Ascoli Satriano;
– numerose “riserve archeologiche” e rientranti nelle Ulteriori Componenti di Piano che il PPTR della Puglia individua come ulteriori contesti, ai sensi dell’art. 143 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004, per le quali l’art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall’Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015, prevede specifiche misure di salvaguardia e, pertanto, non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate “aree a rischio archeologico” interventi di trasformazione di alcun tipo.

Sotto il profilo architettonico ed in riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, l’AVI è caratterizzata dalla presenza all’interno dei centri storici di Stornara e Stornarella di numerosi beni sottoposti a tutela. Nel territorio aperto, invece, all’interno del comune di Cerignola si evidenzia la presenza dell’antica Torre Alemanna nel Borgo Libertà.

Inoltre, il PPTR, ai sensi dell’art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, segnala diversi beni - UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa (Siti storico-culturali) come le masserie e poste, sottoposte a specifiche misure di salvaguardia e la rete tratturale sopra elencata. Tra le masserie si segnalano la Masseria Tre Perazzi e la Masseria Pozzelle. In aggiunta, in riferimento ai beni segnalati dal PPTR della Puglia come ulteriori contesti, ai sensi dell’art. 143 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004, nell’area in esame si rintracciano i tracciati viari d’interesse denominati dal Piano come “strade a valenza paesaggistica” (SP110, SP81, SP 83, SP87, SP88, SP95), “strade panoramiche” (SP82).

All’interno dell’AVI si trovano alcuni beni paesaggistici, tutelati ai sensi della Parte III del D. Lgs. n.42 del 2004 quali: il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto, area tutelata ai sensi dell’art. 142 lett. f) del D. Lgs. n.42/2004; il Fiume Ofanto, la Marana Castello, la Marana La Pidocchiosa e il Canale Ponticello, tutelati ai sensi dell’art. 142 lett. c) del D. Lgs. n.42/2004.

Considerazioni sull’Archeologia preventiva

Nello specifico, il sopra citato parere della Soprintendenza competente, confermato dal Servizio II di questa Direzione generale, illustra gli esiti delle indagini di archeologia preventiva, che in generale hanno confermato l’impatto dell’impianto, evidenziando alcune interferenze con segnalazioni archeologiche già note nell’area.

In dettaglio:

– per quanto riguarda l’aerogeneratore **WTG01**, si segnala a nord di questo (circa 500 m) l’anomalia **STR07**, in loc. Pozzelle, nella quale sembra di riconoscere un villaggio neolitico con almeno tre circuiti difensivi. Tale anomalia coincide con il sito **22S** noto da bibliografia (Tinè 1983) e individuato da foto interpretazione;

– il cavidotto di collegamento tra **WTG07** e **WTG09** dista 50 m dall’unità topografica **CRG12**, in loc. Tre Perazzi, posta a est e probabilmente identificabile con un insediamento rustico a vocazione produttiva di epoca tardo-romana (tra il IV e il V sec. d.C.);

– l’aerogeneratore **WTG09** dista 200 m dall’anomalia **CRG26**, in loc. Tre Perazzi, posta a est, di forma sub-quadrangolare e probabilmente associabile a una struttura di dubbia interpretazione. Inoltre, l’area a est/sud-est di tale aerogeneratore, e in particolare la loc. San Giovanni in Fonte, risulta ricca di tracce riferibili alla presenza di villaggi neolitici noti da bibliografia (siti 70-74L della Carta del Rischio Archeologico) e confermati dagli esiti delle indagini di archeologia preventiva (siti **CRG20-25** e **CRG05** della Carta del Rischio Archeologico);

– il cavidotto di connessione verso la SSE dista circa 200 m dalle anomalie **STL29** e **STL31**, in loc. Terre Nove, pertinenti a tracce di villaggi neolitici, è contiguo all’unità topografica **STL01**, in loc.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Pagliarone, riferibile a un'area di dispersione di materiale fittile di età tardo antica, interferisce con l'anomalia **STL05**, in loc. Rio Morto/Canale Ponticello, riferibile a un villaggio neolitico probabilmente con doppio fossato parzialmente tagliato da una strada posta a nord/nord-est, dista 300 m dall'anomalia **STL06**, in loc. Rio Morto/Canale Ponticello, riferibile a un villaggio neolitico, ed è contiguo all'anomalia **STL50**, in loc. Lagnano da Piede, riferibile probabilmente a divisione agraria.

Valutazioni negative

Archeologia

Le evidenze segnalate dalle operazioni di Archeologia preventiva, unite alle criticità che si riportano di seguito, conducono a ritenere che l'esecuzione delle diverse tipologie di opere necessarie alla realizzazione dell'impianto eolico, alterando significativamente il palinsesto archeologico, sia pur conservato in subsidenza, risultino incompatibili con la tutela dei beni archeologici.

- si evidenzia la presenza del Regio Tratturo "Cerignola-Ascoli Satriano", sottoposto a vincolo con D.M. 22/12/1983 e della relativa fascia di rispetto che, per un tratto di circa 100 mt, è interessata dal tracciato del cavidotto interrato in loc. San Giovanni dei Fiori e, per un tratto di circa 2,2 km dal cavidotto esterno in località Baldacchino e Pilone; inoltre il gruppo di aerogeneratori WTG2, WTG3, WTG4, WTG5, WTG6 sono disposti sul margine sud del Regio Tratturo ad una distanza variabile di circa 150 m e da esso perfettamente visibili;

Il Regio Tratturo Cerignola – Ascoli Satriano rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica a oggi. L'utilizzazione di tale percorso a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche, quand'anche già intervenute in precedenza. Giova rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla recente candidatura transnazionale de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, presentata nel marzo scorso da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria;

- a partire dal bene tutelato relativo ai Resti di un villaggio Neolitico detto Lagnano da Piede I nel comune di Ascoli Satriano si evidenzia come siano percepibili ben 8 aerogeneratori che si aggiungono ad altri già esistenti (almeno tre da come si rappresenta nella Vista 11 dell'elaborato di progetto "Carta dei Beni culturali nell'area di 50 volte altezza WTG");
- gli aerogeneratori WTG04 e WTG12 si trovano nelle immediate vicinanze di aree a rischio archeologico, individuate dal PPT della Regione Puglia come Ulteriori Contesti Paesaggistici, sulla base dell'art.143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004; nello specifico WTG04 si troverebbero in prossimità dei tre villaggi Tre Perazzi mentre WTG12 al villaggio neolitico in loc. Piscioscia e tracce riferibili alla presenza di villaggi neolitici in loc. San Giovanni in Fonte si troverebbero in prossimità dell'Aerogeneratore WTG09; i cavidotti esterno interferiscono, invece, con il villaggio di Masseria La Nova distante da esso circa 100 mt, con villaggi in loc. Baldacchino e per il tratto interrato in prossimità della stazione elettrica, con i villaggi in loc. Rio Morto, per il cavidotto di collegamento tra WGT01 e WTG02 si rileva un'interferenza con un tracciato viario antico, mentre per il cavidotto di collegamento tra WGT07 e WTG09 con un probabile insediamento rustico a vocazione produttiva di epoca tardo-romana in loc. Tre Perazzi;
- il territorio interessato dalle opere in progetto risulta inoltre attraversato da importanti direttrici antiche di traffico, note da bibliografia, che dall'entroterra apulo-lucano convergevano verso l'Adriatico e che dall'area campana e dal nord della Puglia muovevano verso l'Ofanto. In particolare, il cavidotto di collegamento tra WTG01 e WTG02 interferisce direttamente con uno di questi tracciati viari antichi;
- più in generale, è opportuno sottolineare che le aree a rischio archeologico individuate contengono testimonianze di epoca preistorica, e romana di grande rilevanza che subirebbero importanti impatti di interferenze con i suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali.

Beni architettonici e paesaggio



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Come sopra evidenziato l'intervento in esame si inserisce in un'area vasta d'indagine (AVI) già interessata dalla presenza di impianti da fonti rinnovabili rendendo evidente che la realizzazione di un nuovo impianto costituirebbe un ulteriore aggravamento degli impatti cumulativi. Tanto più che l'impianto in esame si aggiunge ad altri quattro limitrofi, nel solo territorio di Cerignola, in esame presso questo Ministero con VIA statale, tanto più, come si evince dalle fotosimulazioni di progetto che l'impianto di progetto è visibile a grandi distanze;

- in generale la vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati rischia di alterarne il loro valore paesaggistico; infatti seppure gli stessi aerogeneratori non insistano direttamente all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, questo non esclude che la realizzazione dell'impianto eolico, in un'area vasta che vede già la presenza di altri impianti, comporti una forte alterazione dei valori paesaggistici; infatti il contrasto con la tutela del paesaggio non è necessariamente riconducibile alla diretta incidenza su beni o aree vincolati, quanto piuttosto ai concetti più ampi di interferenza con le visuali, con le matrici storiche del paesaggio stesso e con il patrimonio culturale ricadente in tale area, senza trascurare la protezione esterna del bene paesaggistico tutelato;

- come si evince dagli elaborati grafici, ed in particolare dalla Carta di Intervisibilità, l'impianto di progetto è visibile a grandi distanze, anche quando viene analizzato l'impatto cumulativo che si registra dalla compresenza dell'impianto in esame associato ad altri impianti esistenti o in fase istruttoria. In entrambi i casi, tutte le torri sono visibili quasi sempre contemporaneamente da qualsiasi punto le si osservi in un raggio di 9 km;

- in riferimento alla presenza di insediamenti urbani e di beni architettonici si evidenziano le seguenti interferenze:

la percezione visiva dell'impianto risulterebbe molto evidente a partire dai margini del centro storico di Stornara e Stornarella, come si deduce dall'elaborato di progetto "Carta dei Beni culturali nell'area di 50 volte altezza WTG" in cui si rappresenta che a partire dalla periferia di Stornara, percorrendo la strada a valenza paesaggistica SP 88, ad una distanza di circa 2 km risultano ben percepibili 9 aerogeneratori e 6 dal limite del centro abitato di Stornarella; va inoltre evidenziato che all'interno dei predetti centri storici da sono conservati beni tutelati quali: la Chiesa di S. Maria della Stella nel centro storico di Stornarella, a circa 2,3 km di distanza dagli aerogeneratori, e la Torre Vecchia, La Masseria Posticciola e la Parrocchia San Rocco che ricadono, invece, all'interno dell'abitato di Stornara che dista circa 3 km dall'impianto;

nel territorio aperto invece l'interferenza più significativa sarebbe con il complesso monumentale dell'antica Torre Alemanna nel Borgo Libertà, bene architettonico sottoposto alla Parte II del D.Lgs 42/2004, che si troverebbe ad una distanza paria circa 6,3 km dall'impianto in esame e da esso perfettamente visibile come si evidenzia nell'elaborato di progetto "Carta dei Beni culturali nell'area di 50 volte altezza WTG" in cui la Vista 10 rappresenta la percezione di ben 11 aerogeneratori partendo da Borgo Libertà e percorrendo il tracciato del Tratturello Stornara-Lavello in prossimità del Tratturello Candela- Montegentile;

- in riferimento agli Ulteriori contesti previsti dal PPT della Regione Puglia sulla base dell'art.143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, l'ubicazione degli aerogeneratori andrebbe ad interferire con;

il sistema delle masserie - tra cui alcune riconosciute come UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa (Siti storico-culturali) per un totale di circa 75 fra masserie e poste all'interno dell'area AVI di 9 km e per le quali lo strumento di pianificazione prevede specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, come, ad esempio, la Masseria Tre Perazzi, fra le più significative e riconosciute testimonianze dell'architettura rurale tipica del Tavoliere, che si troverebbe in prossimità di diversi aerogeneratori, (in particolare a circa 300 mt dagli aerogeneratori WGT7 e WGT9), e la Masseria Pozzelle che si troverebbe a circa 400 mt da WGT1; il sistema dei tratturi, rappresentato dal Regio Tratturello Stornara - Monte Milone che dista circa 150 m. dall'aerogeneratore WGT1 e a circa 500 m da WGT2, e dal il Regio Braccio Cerignola-Ascoli Satriano che dista 150 m. dagli aerogeneratori WGT2, WGT3, WGT4, WGT5, WGT6;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

– in merito ai beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte III D. Lgs. n.42/2004 si rileva a breve distanza dagli aerogeneratori il corso d'acqua denominato Marana Castello, che si trova in posizione di prossimità rispetto a tutti gli aerogeneratori WGT9, WGT10, WGT11, WGT12 che si collocano sull'argine Nord della Marana ad una distanza che varia fra i 500 m. e i 90 m (WGT9); la zona di interesse archeologico relativa ai "Resti di un villaggio Neolitico detto Lagnano da Piede I" distante circa 5,2 km dagli aerogeneratori disposti più ad ovest e a partire dal quale sarebbero percepibili almeno tre aerogeneratori di progetto ai quali devono aggiungersi 8 già esistenti; come sopra descritto l'impianto è previsto in un'area densa di UCP e di beni paesaggistici, all'interno di quadrante territoriale di circa 15 kmq racchiuso dalla Marana Castello, dal Regio Tratturello Stornara – Monte Milone, il Regio Braccio Cerignola-Ascoli Satriano ed il Regio Tratturello Stornara- Lavello;

– all'interno dell'AVI ricadono, inoltre, i tratti delle strade a valenza paesaggistica già citate (gli aerogeneratori di progetto distano fra i 2 e 2,5 km dalla SP88–Strada Marane) che costituiscono significativi percorsi per la fruizione pubblica e lenta dei paesaggi da esse; trovandosi in prossimità degli aerogeneratori la loro valenza paesaggistica, come si può dedurre anche dalle fotosimulazioni di progetto (cfr. Viste 7, 8, e 11 dell'elaborato di progetto "Carta dei Beni culturali nell'area di 50 volte altezza WTG"), verrebbe fortemente compromessa e da questi punti di vista privilegiati sarebbe ancora più evidente la modificazione fisico-percettiva dei luoghi interessati dall'intervento e dei valori culturali e paesaggistici che essi esprimono e che al momento non risultano pesantemente compromessi dalla realizzazione di altri impianti;

– la realizzazione degli aerogeneratori di progetto, che andrebbero ad aggiungersi ad altri impianti già presenti nell'AVI, indurrebbe un'alterazione significativa del contesto, caratterizzato dai beni culturali e paesaggistici sopra richiamati e modellato più in generale dalla plurisecolare vicenda umana che ha 'costruito' i caratteri identitari e storicizzati del paesaggio agrario del Tavoliere, inserendo negli ampi orizzonti delle visuali e nelle trame agrarie che lo caratterizzano elementi di disordine e disturbo visivo e di alterazione dei valori storico-identitari;

– la presenza degli aerogeneratori in prossimità di corsi d'acqua tutelati, di tracciati appartenenti alla rete dei tratturi e di strade a valenza paesaggistica, determinerebbe un impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche rilevante al punto tale da inficiare la lettura delle matrici storiche del paesaggio, i fulcri visivi naturali ed antropici (apprezzabili dalle strade panoramiche e strade a valenza paesaggistica) ed in generale la struttura estetico-percettiva, da considerarsi come insieme di orizzonti di riferimento dei paesaggi del territorio regionale e di tutti quegli elementi puntuali o lineari dai quali fruire dei suddetti paesaggi;

– il contesto territoriale di riferimento è uno dei pochi lacerti del Tavoliere non ancora compromesso dalla presenza di impianti di energia rinnovabile da fonte eolica e per tale motivo è ancora più importante prevederne la salvaguardia;

– la realizzazione dell'impianto eolico in esame, inoltre, andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso. Si segnalano altresì le seguenti non conformità dovute al fatto che la riproducibilità delle invarianti strutturali non viene garantita nelle Figure territoriali ricadenti dell'AVI di 20 km, come di seguito evidenziato:

Ambito "Tavoliere" - Figure territoriali "Lucera e le serre dei Monti Dauni", e "le Marane di Ascoli Satriano", e "La piana foggiana della Riforma"

INVARIANTE

CRITICITA'

REGOLE DI RIPRODUCIBILITA'



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dirigenza.serviziiv@mi.beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- Il sistema agro-ambientale dell'Alto Tavoliere;

- Il sistema agro-ambientale del Tavoliere;

- localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.

Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere; evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica

Ambito "Tavoliere" - Figura territoriale "La piana foggiana della Riforma" e "Il Mosaico di Cerignola", "Lucera e le serre dei Monti Dauni", e "le Marane di Ascoli Satriano"

INVARIANTE

- Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere;

- Il sistema dei principali lineamenti morfologici dell'Alto Tavoliere;

CRITICITA'

Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FER;

REGOLE DI RIPRODUCIBILITA'

Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;

Ambito "Ofanto" - Figura territoriale "La media valle dell'Ofanto"

INVARIANTI

- Il sistema dei principali lineamenti morfologici della media valle dell'Ofanto;

CRITICITA'

Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare eolico e fotovoltaico;
Localizzazioni sui versanti di impianti fotovoltaici e pale eoliche che rappresentano elementi di forte impatto paesaggistico

REGOLE DI RIPRODUCIBILITA'

Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;

CONSIDERATO che la società proponente avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10-bis della legge 241/90, con nota del 06/07/2020 ha presentato, tramite PEC, le proprie Osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

SENTITA per le vie brevi al riguardo la competente Soprintendenza ed acquisito il parere del Servizio II prot. 22852 del 30/07/2020;

VALUTATE nei seguenti termini le Osservazioni medesime, in riferimento ai punti del documento pervenuto:

appare opportuno precisare preliminarmente, in riferimento a quanto la società asserisce nella nota introduttiva al Punto II, che il parere formulato da questa Amministrazione in sede di VIA statale non è assimilabile ad un parere “con portata meramente endoprocedimentale” alla stregua di quelli rilasciati dagli altri enti interessati, bensì è parte integrante del Decreto VIA finale emesso dall’ autorità competente (MATTM) di concerto con questo Ministero, come chiaramente disciplinato dal D. Lgs. n. 152 del 2006 all’art. 25 comma 2 e come peraltro previsto sin dalla Legge n.349 del 1986 recante “*Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale*”. Il decreto di compatibilità ambientale di un progetto sottoposto a VIA, infatti, è un atto complesso che si concretizza nell’espressione di pareri autonomi di due distinte amministrazioni (MATTM e MIBACT nella fattispecie) i cui pesi, validità e dignità si equivalgono. In caso di discordanza fra i pareri formulati dalle due amministrazioni coinvolte nella formulazione del parere finale, la risoluzione è stabilita in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che con una propria deliberazione finale, ai sensi della L. n. 400 del 23 agosto 1988 e del citato art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 2006, in mancanza di concerto, adotta il provvedimento finale.

Appare tanto più infondata la convinzione che il parere vincolante di questa Amministrazione si palesi solo in caso di insistenza di opere di progetto in corrispondenza di beni tutelati – in questo senso le consolidate disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 impediscono la realizzazione di questo genere d’interventi nelle aree di incidenza del bene vincolato e nelle relative fasce di rispetto – e ancor di più l’affermazione circa l’inammissibilità dello stesso;

- in riferimento al **punto 2.1** delle Osservazioni relativamente alla *non interferenza diretta* degli aerogeneratori di progetto con i beni tutelati dalla Parte III del D. Lgs. n. 42 del 2004, si fa rilevare che trattandosi di aree non idonee ai sensi del DM 10/09/2010 come stabilito dal Regolamento attuativo della Regione Puglia n. 24 del 2010 che ribadisce in primo luogo che questa non è altro che una precisa e doverosa rispondenza a precise e consolidate prescrizioni normative; pertanto si precisa che le distanze indicate dagli aerogeneratori *WGT9, WGT10, WGT11, WGT12* erano orientative dal bene paesaggistico tutelato, la fascia dei 150 mt dal corso d’acqua e non dal corso d’acqua stesso; il fatto che quattro aerogeneratori si trovino allineati a distanze molto ridotte dal bene tutelato (tra 150 e 500 mt circa) deve essere rilevato come un elemento negativo rispetto alla protezione del bene paesaggistico stesso; a tal proposito è opportuno richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di “irradiazione” del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale *proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*; in aggiunta, anche la più recente espressione del Consiglio di Stato Sez. IV con sentenza n. 02523 del 18 aprile 2019, in riferimento al controllo che in generale gli organi di questo Ministero devono esercitare, anche sulle procedure di VIA, in relazione ai beni paesaggistici di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 42 del 2004, precisa che “*siffatto controllo si estrinseca anche sulle aree esterne di interferenza, nei limiti in cui ciò sia funzionale e strumentale alla conservazione del bene paesaggistico tutelato*” con chiaro riferimento anche alle aree “*viciniori non sottoposte a vincolo*”;

- relativamente al **punto 2.2** delle Osservazioni in cui la società illustra la rispondenza degli aerogeneratori di progetto alle distanze stabilite dalle linee guida nazionali (D.M. 10/09/2010) rispetto ai centri abitati,



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

questa Direzione generale ritiene opportuno evidenziare, anche in questo caso, come le sole valutazioni di tipo quantitativo non siano sufficienti a definire un quadro completo ed esaustivo dell'effettivo impatto che determinerebbe la realizzazione dell'impianto di progetto a livello paesaggistico; tanto più che nelle valutazioni negative sono stati inserite motivazioni legate alla percezione delle torri dai margini dei centri abitati di Stornara e Stornarella; i beni architettonici citati dalla Direzione generale facevano parte delle valutazioni di analisi del contesto e del patrimonio culturale presente all'interno dell'AVI; nello specifico, a partire dai beni tutelati segnalati nella predetta nota prot. 19017 del 25/06/2020 di questa Direzione generale ed in particolare in riferimento alle visuali delineate a partire da Borgo Libertà, appare superficiale definire che "gli aerogeneratori sono a malapena percepibili e facilmente confondibili con elementi verticali presenti" in quanto la vista n. 10 richiamata dalla stessa società mette in evidenza non solo che, nonostante la distanza intercorsa, ben 11 aerogeneratori sono perfettamente visibili e che risulti molto difficile confonderli con altri "elementi verticali presenti", ma anche che gli stessi si inseriscono in una porzione di territorio ancora non compromessa dalla presenza di altri elementi detrattori del paesaggio che, pertanto, risulta ancora più meritevole di essere salvaguardata; è comunque fuorviante parlare di "elevata distanza" a proposito dei 6,3 km in quanto è evidente che la distanza va sempre messa in relazione all'altezza delle torri, in questo caso pari a 180 mt.

- in merito agli aspetti archeologici di cui al **punto V** della nota, il fatto che "gli aerogeneratori non insistono sulle aree a rischio archeologico individuate da PPTR come Ulteriori Contesti Paesaggistici" non esclude la facoltà dell'Amministrazione di riconoscere su basi circostanziate altre situazioni di criticità archeologica nell'ottica della tutela delle "riserve archeologiche" di cui di cui all'art. 2, punto ii, della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico de La Valletta del 1992, ratificata con L. 59/2015;

- non corrisponde al vero quanto affermato dal proponente **al punto 3** delle Osservazioni e cioè che "quanto riportato nel documento del MIBACT sembrerebbe non considerare l'attento studio svolto dal proponente, mediante opportuna redazione della Carta del Rischio Archeologico", atteso che la parte preponderante delle criticità archeologiche osservate derivano proprio da quel documento, oltre che da dati d'archivio o di letteratura; è opportuno anche evidenziare che la medesima società riconosce che "in merito al potenziale impatto archeologico, se è vero che il contesto territoriale circostante dà oggettivamente esito positivo, è pur vero che restano pochi gli elementi concreti ad attestare la presenza di beni archeologici in corrispondenza delle aree di progetto "a tal riguardo si precisa che nessuna delle numerose criticità archeologiche segnalate nel parere di questa Amministrazione sono contestate nel merito, ma la Società di limita a sminuirne la rilevanza sulla base di valutazioni generiche e poco rilevanti nel merito come "non essendoci altri ambiti di ricerca con lo stesso esito" o piuttosto "senza la possibilità di intrecciare più fonti in modo definitivo";

negli aspetti specifici si rappresenta che la valutazione sul rischio archeologico formulata nella VI arch prodotta dalla Società, prevalentemente basso su gran parte dell'impianto, non esclude affatto, sulla base delle evidenze puntuali e circostanziate evidenziate, una diversa valutazione da parte della Amministrazione cui compete in maniera esclusiva la tutela dei beni archeologici. Non è poi affatto dimostrabile al momento che "le indagini di verifica preventive, previste da norma, condotte preliminarmente ai lavori, abbasserebbero fino ad annullarlo il rischio di distruzione di evidenze sepolte", vista la probabilità di ritrovamenti archeologici strutturali proprio in corrispondenza delle criticità archeologiche specificatamente osservate dalla Società, di cui alle segnalazioni CRG12, STL05, 24STL-25STL e 17STL; *nel prendere atto, qualora fosse possibile una rimodulazione del parco, della*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

disponibilità della Società a "valutare possibili alternativi progettuali, al fine di preservare la sede tratturale", l'utilizzazione della TOC, da estendersi ad altre aree di rischio oltre quella tratturale, ed infine "la delocalizzazione del cavidotto tra la WTG 1 e la WTG 2 e la delocalizzazione della WTG 1" si precisa che ciò non modifica la valutazione complessivamente negativa del progetto in relazione all'impatto sull'archeologia;

- circa le osservazioni della società di cui al **punto 4**, il cattivo stato di conservazione in cui versano le masserie che si trovano in prossimità degli aerogeneratori di progetto non fa venir meno la necessità della loro salvaguardia in quanto testimonianza di architettura rurale tipica dei luoghi, di cui sono ancora perfettamente riconoscibili tipologia e caratteri costruttivi, tanto che vengono segnalate dal PPTR come *Ulteriori contesti*, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 42 del 2004, in quanto *Testimonianze della stratificazione insediativa (Siti storico-culturali)*; si tratta comunque di complessi rurali, segnalati dalla Direzione generale, particolarmente significativi anche dal punto di vista storico-testimoniale; pur non essendo interessate direttamente dagli interventi in progetto, è chiaro che la collocazione ravvicinata degli aerogeneratori determinerebbe una compromissione del contesto e della loro prospettiva; in riferimento agli aspetti archeologici legati ai tratturi, è necessario evidenziare preliminarmente che in base a quanto indicato dal Quadro di Assetto dei Tratturi della Regione Puglia, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 2 maggio 2019 (pubblicata su BURP n.57 del 28 maggio 2019), il "Tratturello Stornara – Montemilone", rientra fra i Tratturi di classe A, per i quali il Quadro di Assetto regionale prevede misure di valorizzazione; si rileva poi che i Decreti ministeriali 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983, emanati a tutela della rete tratturale, ne sanciscono l'importante interesse "per l'archeologia, la storia politica, militare economica sociale e culturale" in quanto "diretta sopravvivenza di percorsi nati in epoca protostorica" e "che tali strade sono perdurate nell'uso ininterrotto attraverso ogni successivo svolgimento storico, come risultante dalle testimonianze archeologiche di insediamenti" databili dal periodo preromano al pieno medioevo.

Il fatto che i tratturi in questione, così come altri all'interno dell'AVI, siano stati parzialmente asfaltati o ricadenti in percorsi stradali, riprova dell'uso continuato nel tempo di tali percorsi, non inficia in alcun modo le prescrizioni del dispositivo di vincolo che, nel tutelare il tratturo in quanto percorso tradizionale legato alla transumanza, mirano oltre che alla tutela delle stratigrafie archeologiche ancora presenti, peraltro, nel sottosuolo, a mantenere la percezione di un paesaggio archeologico rimasto in buona parte invariato;

- in merito al **punto 5.1** delle Osservazioni si evidenzia che gli elaborati di progetto, in particolare i fotoinserti prodotti, restituiscono un quadro ben diverso da quello delineato dalla società in quanto, come già riportato nella predetta nota prot. 19017 del 25/06/2020 di questa Direzione generale contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in particolare le *Viste 7, 8, 10 e 11 dell'elaborato di progetto "Carta dei Beni culturali nell'area di 50 volte altezza WTG"* rappresentano un paesaggio, ripreso da significativi punti di vista (Vista dalla periferia del centro abitato di Stornara, lungo la SP 88, classificata a valenza paesaggistica nel PPTR, Vista dalla periferia del centro abitato di Stornarella, lungo la SP 88, Vista dalla SP 88, classificata a valenza paesaggistica nel PPTR, in prossimità del sito archeologico Lagnano Piede I, Vista lungo il tratturello Stornara – Lavello, oggi SP 82, in prossimità del Tratturello Candela Montegentile), ancora poco compromesso da elementi detrattori e in cui è ancora possibile rileggere le peculiarità di una tradizione agricola di cui è testimone; è evidente che un paesaggio così integro debba essere meritevole di attenzione da parte di questo Dicastero, la cui competenza principale è quella di garantire la tutela del paesaggio e la salvaguardia delle sue componenti. A tale riguardo è opportuno citare la recente deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020 – conclusiva del procedimento - in



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

riferimento alla valutazione di impatto ambientale del Progetto di Parco eolico “Cerignola Borgo Libertà” sito nei comuni di Cerignola e Ascoli Satriano in cui si prende atto - riportando quanto affermato da questo Ministero - da un lato che “*la realizzazione del progetto in questione determinerebbe un notevole impatto cumulativo dovuto alla presenza, nella medesima area, di ulteriori aerogeneratori, già in funzione o in fase di progetto*” dall’altro si riconosce l’impianto è localizzato “*in una zona non ancora compromessa dalla realizzazione di impianti FER, dove sono ancora leggibili i caratteri del territorio agrario dotato di una lunga tradizione d’uso e di particolari segni storico-insediativi, ormai perduti nelle aree limitrofe ad ovest e a sud-ovest, dove la presenza di numerosi aerogeneratori ha trasformato tali territori in contesti a carattere industriale e riprova quest’ultimo della capacità distorsiva della qualità paesaggistiche delle aree interessate che questa tipologia di impianti è in grado di generare*”. Da queste ultime valutazioni, è facile dedurre quindi che se il territorio circostante risulta ormai compromesso dalla presenza degli impianti FER, ne esiste ancora una piccola porzione che non è stata interessata dalla realizzazione di impianti eolici e in cui, grazie ai limitati processi di antropizzazione, è ancora possibile rileggere alcune peculiarità di un paesaggio ormai quasi dimenticato meritevole di essere tutelato in difesa dei significativi valori naturalistici, paesaggistici e storico-ambientali di cui è testimone.

Anche la presenza di numerosi impianti nell’area vasta di riferimento di 9 km, come rilevato da questa Direzione generale e dalla stessa società, così come i segni delle infrastrutture viarie e i manufatti produttivo-artigianali, contribuiscono a rafforzare l’esigenza di preservare questo contesto specifico da un’ulteriore compromissione;

- relativamente al **punto 5.2** delle Osservazioni, si ritiene di dover chiarire, in primo luogo che, il riferimento all’ambito territoriale del Gargano è coerente con le valutazioni fatte sull’AVI di 20 km, all’interno della quale ricede appunto anche tale ambito; inoltre quanto esplicitato nella Relazione paesaggistica elaborata dalla società proponente al paragrafo 3.2. *Inquadramento dell’Ambito di paesaggio: “Secondo il PPTR l’area oggetto d’intervento rientra nell’ambito di paesaggio del “Tavoliere” e comprende la figura territoriale e paesaggistica Figura 3.3 “il Mosaico di Cerignola”* (cfr. pag. 23), peraltro confermato dal parere espresso dalla Soprintendenza competente, è in evidente contrasto con quanto richiamato nelle Osservazioni e cioè che l’intervento ricadrebbe nella Figura 3.6 “*le Marane di Ascoli*”. Con più preciso riferimento al fatto che la riproducibilità delle invarianti strutturali non viene garantita nelle Figure territoriali ricadenti dell’AVI di 20 km, come evidenziato nella nota di questa Direzione generale, si ribadisce che è chiaramente espressa come “*criticità*” la presenza di FER nei contesti paesaggistici di riferimento poiché determinano in alcuni casi “*Alterazione e compromissione dei profili morfologici*”, in altri una contraddizione con “*la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere*”, per i quali il PPTR prescrive salvaguardia dell’integrità dei rilievi morfologici e dei principali caratteri agricoli; da ciò ne deriva che l’impianto in oggetto, porterebbe ad una inevitabile compromissione;

- in merito al **punto 6** delle Osservazioni, si prende atto della modalità con cui il proponente ha affrontato la valutazione degli impatti cumulativi in relazione alla compresenza di impianti. La società proponente, infatti, è tenuta ad analizzare gli aerogeneratori “già dotati di titolo autorizzativo alla costruzione e all’esercizio”, che siano “provvisi anche solo di titolo di compatibilità ambientale” o “che siano già oggetto di lavori di autorizzazione in corso” precisando che “l’elenco degli impianti..., a carico della singola iniziativa progettuale, è reso accessibile ai soggetti interessati (...) attraverso l’accesso all’anagrafe F.E.R. georeferenziato disponibile sul S.I.T. Puglia”; ma d’altro canto l’amministrazione esaminatrice ha il compito, come correttamente ribadito anche dall’art. 2 della DGR della Puglia n. 2122/2012 (“*Anche al fine di pervenire alla valutazione degli impatti cumulativi e alla loro applicazione omogenea su tutto il*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

territorio regionale, nonché di orientare le valutazioni in capo alle diverse autorità competenti, è necessario disporre di una base comune e condivisa di informazioni che comprenda anche il complesso dei progetti realizzati, di quelli già muniti del provvedimento di autorizzazione unica, **di quelli in corso di valutazione e di quelli ancora da valutare**”), di tenere «in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti» (D.M. 10/09/2010), valutando non solo quelli già realizzati, ma anche quelli autorizzati e in via di autorizzazione presenti nei territori comunali intercettati nell’Area Vasta d’Indagine di riferimento.

Inoltre appare opportuno precisare l’area di analisi degli impatti generati dall’intervento sul patrimonio culturale (archeologico, architettonico e paesaggistico), non può essere inferiore all’ambito distanziale previsto dalle “Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010 (punto 14.9, lett. c), indicato al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell’Allegato 4 delle Linee Guida, calcolato dall’altezza massima degli aerogeneratori, data dalla somma dell’altezza al mozzo e del raggio delle pale eoliche che nel caso specifico è pari a 9 km; conseguentemente gli sforzi della società di localizzare l’impianto in un intorno (di 5 km) in cui è scarsa la presenza di altri aerogeneratori non risulta ad ogni modo sufficiente a limitarne l’impatto sull’area vasta d’indagine più estesa a cui dover fare necessariamente riferimento; è poi solo apparente l’incoerenza delle affermazioni di questa Direzione generale in merito alla presenza di altri impianti di energia rinnovabile all’interno del contesto di riferimento, poiché, come la stessa società ha ben interpretato, l’area vasta d’indagine estesa ai 9 km racchiude indiscutibilmente un’elevata presenza di aerogeneratori (realizzati, autorizzati o in corso di valutazione); tuttavia l’area più circoscritta nelle immediate vicinanze dell’impianto di progetto risulta ancora libera da compromissioni. A tal riguardo si è già evidenziata l’importanza della salvaguardia di questi contesti, ma appare opportuno precisare che sono ben differenti, invece, le considerazioni da fare in merito agli impatti cumulativi. La percezione degli aerogeneratori di progetto, infatti, risulta un elemento detrattore del paesaggio non solo quando si verifica una compresenza con impianti già esistenti, ma anche solo e soprattutto a causa dalle dimensioni specifiche degli elementi e dallo loro accentuata verticalità (nel caso specifico si tratta di aerogeneratori aventi un’altezza complessiva di ben 180 m con un diametro del rotore pari 150 m.) che, ponendosi in evidente contrasto con l’andamento prevalentemente pianeggiante del territorio in cui si inseriscono, determinano un elevato livello di percezione anche dalle grandi distanze, talvolta anche ben oltre l’AVI;

RITENUTO pertanto di dover richiamare, ribadire e confermare quanto già formulato nel merito con nota prot. n. 19017 del 25/06/2020, relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

A conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l’ulteriore documentazione prodotta dalla Società Inergia S.p.A, nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Inergia S.p.A, per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori della potenza complessiva di 50,4 MW,



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554




Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

e opere connesse, denominato “**Cerignola Tre Perazzi**”, nel comune di Cerignola (FG), opere connesse nei comuni di Stornarella, Cerignola e Orta Nova.

Il responsabile del procedimento
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri
(tel. 06/6723.4831 – francesco.eleuteri@beniculturali.it)

Il funzionario istruttore
Arch. Gilda Di Pasqua 
(tel. 06/6723.4166 – gilda.dipasqua@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554